SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo alla circolare 3 marzo 1993, n. 226/F, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1993).

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. **64.**

Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. **65.**

Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. **66.**

Attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

93G0079-93G0081-93G0082

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al piano di ripartizione dei contributi finanziari per il 1992, ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del testo unico delle leggi in materia di droga e tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Comunicato relativo ai finanziamenti dei progetti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» - Piano 1992.

93A1626-93A1627

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 marzo 1993, n. **62.**

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, è ripubblicato il testo del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2128):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per la funzione pubblica (BARUCCI) il 16 gennaio 1993.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 16 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 gennaio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 febbraio 1993.

Esaminato dalla XI commissione il 3 febbraio 1993.

Esaminato in aula il 22 febbraio 1993 e approvato il 25 febbraio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1011):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 marzo 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 1993.

93G0119

LEGGE 17 marzo 1993, n. **63.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1993, N. 6.

All'articolo 1:

al comma 1, la lettera d) *è sostituita dalle seguenti:*

«*d)* dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti: ", variazioni e cancellazioni";

d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo"»;

al comma 2, dopo le parole: «Le iscrizioni» *sono inserite le seguenti:* «, variazioni e cancellazioni»;

al comma 3:

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis* (*Comunicazioni dei datori di lavoro all'INAIL*). — 1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dai seguenti:

"5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.

5-*bis*. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.

5-*ter*. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.

5-*quater*. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo"».

All'articolo 3, comma 2, lettera e), *le parole:* «ai fini di cui alle lettere *a)* e *d)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nonché delle associazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, ai fini di cui alle lettere *a)* e *d)*».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «31 marzo 1993» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 1993»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potrà essere effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento»;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si estendono ai beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Gli enti pubblici non economici», *sono inserite le seguenti:* «e gli enti territoriali» *e al terzo periodo, dopo le parole:* «agli stessi enti pubblici non economici», *sono inserite le seguenti:* «e agli enti territoriali»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis (Estinzione di crediti)*. — 1. I crediti di importo non superiore a lire trentacinquemila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 4-*ter (Cumulo di contributi)*. — 1. I contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, sono cumulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello stesso anno solare.

Art. 4-*quater (Contributi sulla diaria e sulla indennità di trasferta)*. — 1. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede anziendale ai sensi dell'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166».

L'articolo 5 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 900):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (CRISTOFORI) il 16 gennaio 1993.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 18 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 gennaio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 gennaio 1993.

Esaminato dalla 11ª commissione il 27 gennaio e il 4 e 10 febbraio 1993.

Relazione scritta annunciata il 17 febbraio 1993 (atto n. 900 / - relatore sen. CARLOTTO).

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2330):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 3 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 marzo 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 marzo 1993.

Esaminato dalla XI commissione il 9 marzo 1993.

Esaminato in aula il 15 marzo 1993 e approvato il 17 marzo 1993.

93G0120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ogliastro Cilento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ogliastro Cilento (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 13.4.10I/Gab. del 2 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ogliastro Cilento (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella De Asmundis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ogliastro Cilento (Salerno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri che si aggiungono ad una precedente dichiarazione di decadenza di un altro membro del consiglio.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ogliastro Cilento (Salerno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella De Asmundis.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Sulmona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di L'Aquila n. 231/Gab. del 18 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Franco Colista è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 16 novembre 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 30 novembre, 15, 22 e 29 dicembre 1992 e del 13, 14 e 15 gennaio 1993 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Franco Colista.

Roma, 1° marzo 1993.

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Terni, a causa delle dimissioni presentate da quarantasei consiglieri su cinquanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Terni n. 123/13.2 Gab. del 25 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terni è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Federico De Marinis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terni — al quale la legge assegna cinquanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quarantasei consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Terni, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terni ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Federico De Marinis.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Solopaca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Solopaca (Benevento), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Benevento numero 1913/Gab.1373.1 del 23 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Solopaca (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Solopaca (Benevento) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Solopaca (Benevento) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele D'Agostino.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1697

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Artogne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Artogne (Brescia), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Brescia n. 217/13.1/Gab. del 20 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Artogne (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Cagnazzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Artogne (Brescia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, che si aggiungono al decesso di un altro membro del consiglio avvenuto precedentemente.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Artogne (Brescia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Cagnazzo.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Marco in Lamis (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia n. 551/13.4/Gab. del 23 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Gerarda D'Addesio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venti consiglieri in data 22 gennaio 1993.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Gerarda D'Addesio.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Arcade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Arcade (Treviso), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Treviso numero 665/13/12/Gab. del 1° febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arcade (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Labrocca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arcade (Treviso) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri in data 30 gennaio 1993, alle quali vanno aggiunte le precedenti dimissioni di un altro consigliere rassegnate il 25 novembre 1992.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arcade (Treviso) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Labrocca.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Moio della Civitella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Moio della Civitella (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 13.4.416/Gab. del 18 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Moio della Civitella (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Moio della Civitella (Salerno) - al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in data 11 gennaio 1993.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moio della Civitella (Salerno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marisa Di Vito.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1701

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Milano, a causa delle dimissioni presentate da cinquantadue consiglieri su ottanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano n. 13.4/09321125/Gab. del 10 marzo 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Milano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Gelati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Milano — al quale la legge assegna ottanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinquantadue consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Milano ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Gelati.

Roma, 10 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1702

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 febbraio 1993.

Rimozione dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Palomonte.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Manlio Parisi, nato a Salerno il 24 giugno 1945, è stato eletto consigliere del comune di Palomonte (Salerno) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente è stato eletto sindaco in data 31 maggio 1990;

Visto che a carico del predetto amministratore figurano vari procedimenti penali per diversi reati, nonché una condanna a due anni ed otto mesi di reclusione per falso ideologico, alterazione delle liste elettorali ed abuso in atti d'ufficio emessa con sentenza n. 86 del 25 gennaio 1992 della 1ª sezione penale del tribunale di Salerno;

Considerato che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Manlio Parisi è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere comunale e di sindaco del comune di Palomonte;

Considerato che si rende opportuno provvedere a prevenire il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica del suddetto comune, la cui funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza di un soggetto che ha tenuto comportamenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Manlio Parisi dalle cariche di consigliere e di sindaco;

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 12B.1.617/Gab. del 28 gennaio 1993;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Manlio Parisi è rimosso dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Palomonte (Salerno).

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Manlio Parisi, nato a Salerno il 24 giugno 1945, è stato eletto consigliere del comune di Palomonte (Salerno) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e, successivamente, sindaco in data 31 maggio 1990.

Il predetto amministratore risulta imputato in vari procedimenti penali per danneggiamento, illecito in appalto lavori, illeciti relativi alla compilazione delle liste elettorali, concorso in diffamazione, elargizione di somme di denaro a fine propagandistico-elettorale, abusi edilizi; ed inoltre, presso il G.I.P. del tribunale di Salerno risultano pendenti altri due procedimenti per truffa aggravata ed interresse privato in atti d'ufficio.

Inoltre, la prima sezione penale del tribunale di Salerno, con sentenza del 25 gennaio 1992 n. 86, ha condannato il sig. Parisi a due anni ed otto mesi di reclusione per falso ideologico, alterazione delle liste elettorali ed abuso in atti d'ufficio, con contestuale interdizione dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena principale.

Le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Manlio Parisi è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere comunale e di sindaco.

Il prefetto di Salerno, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota del 30 gennaio 1993, n. 12B.1.617/Gab. ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Parisi e nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto pari numero in data 28 gennaio 1993, la sospensione dalle cariche di consigliere comunale e di sindaco di Palomonte.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Manlio Parisi dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Palomonte essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Manlio Parisi dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Palomonte.

Roma, 27 febbraio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A1703

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 1993.

Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, concernente attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative all'eliminazione degli oli usati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 2 giugno 1992 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati:

Decreta

Art. 1

1. Sono soggetti al pagamento del contributo previsto dal quarto comma dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, gli oli lubrificanti di base e finiti, fiscalmente classificabili oli lubrificanti, immessi in consumo.

2. Si considerano immessi in consumo gli oli lubrificanti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine e, in caso d'esenzione, all'atto in cui gli oli lubrificanti vengono avviati alle destinazioni agevolate. Non si considerano immessi in consumo gli oli lubrificanti destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti

Art. 2.

1. Obbligato al pagamento del contributo di cui al precedente art. 1 è l'esercente dell'impianto di produzione o di deposito fiscale per gli oli lubrificanti nazionali, estratti per l'immissione in consumo dei predetti impianti, e l'importatore per gli oli lubrificanti di provenienza estera, dichiarati per l'importazione definitiva

Art. 3.

1. Gli esercenti degli impianti di produzione e dei depositi fiscali devono pagare il contributo nella misura e con le modalità stabilite dal Consorzio obbligatorio degli oli usati per tutti i quantitativi di oli lubrificanti immessi in consumo nel mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

2. Le somme dovute devono essere versate dal soggetto obbligato direttamente al Consorzio e devono riguardare le partite di oli lubrificanti estratti nel mese da ciascun impianto. Per ogni versamento il soggetto obbligato deve compilare apposita dichiarazione in triplice esemplare dalla quale devono risultare la denominazione della ditta, sede e codice fiscale, l'indicazione dell'impianto di estrazione, l'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto, la quantità di oli lubrificanti immessi in consumo, il mese al quale si riferisce il versamento, gli estremi del versamento medesimo ed il relativo importo ed eventuali altri elementi richiesti dal Consorzio. La dichiarazione deve essere presentata, entro il giorno lavorativo successivo a quello stabilito per il versamento, al competente ufficio finanziario con allegata la ricevuta del versamento e due copie della stessa. L'ufficio finanziario attesta, sulla base delle proprie scritture, che la quantità di oli lubrificanti indicata nella dichiarazione corrisponde a quella immessa in consumo e trasmette il primo esemplare, con allegata la ricevuta del versamento, al Consorzio obbligatorio degli oli usati, trattiene il secondo esemplare con copia della ricevuta di versamento agli atti d'ufficio. Il terzo esemplare con l'altra copia della ricevuta viene restituito, debitamente vistata, alla ditta interessata.

3. Dalla ricevuta del versamento deve risultare la causale dello stesso, il mese al quale esso si riferisce, la quantità di oli lubrificanti immessi in consumo e la data della valuta per il beneficiario (non oltre il giorno 16 del mese).

4. In caso di mancato pagamento del contributo, gli uffici tecnici di finanza segnalano al Consorzio le ditte inadempienti per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.

1. Gli importatori devono versare il contributo nella misura stabilita dal Consorzio obbligatorio degli oli usati, per i quantitativi di oli lubrificanti importati, alla competente dogana con le stesse modalità previste per tutti gli altri introiti doganali.

2. Si prescinde dalla riscossione del contributo per importi non superiori a mille lire relativi a ciascuna operazione d'importazione.

3. Le somme riscosse mensilmente dagli uffici doganali sono versate, a cura degli stessi, al Consozio secondo le modalità stabilite dallo stesso Consorzio. Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, gli uffici doganali inviano al Consorzio un'apposita distinta mensile dalla quale devono risultare la denominazione della ditta importatrice, sede e codice fiscale, la quantità di oli lubrificanti importati, l'importo dei contributi riscossi, gli estremi delle bollette d'importazione e gli estremi del versamento al Consorzio.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A1678

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 marzo 1993.

Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 «Tutela sanitaria delle attività sportive»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti per le persone handicappate»;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di stabilire i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica:

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione di agonista per i portatori di handicaps che praticano attività sportiva è demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD) o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 2.

L'accertamento di idoneità, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche per persone handicappate, viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento della idoneità specifica ai singoli sport, i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti nell'allegato 1.

Il medico visitatore, tuttavia, ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici clinici e/o strumentali su motivato sospetto clinico.

Nel caso che l'attività sportiva prescelta dall'interessato non sia contemplata nel sopracitato allegato 1, essa deve essere assimilata, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra le previste, presenti maggiore affinità.

Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, questi deve sottoporsi ad una sola visita d'idoneità.

La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

Art. 4.

In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, l'atleta dovrà presentarsi munito di certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante la patologia responsabile dell'handicap.

Art. 5.

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 2, la validità del quale permane fino alla successiva visita periodica. Il possesso di tale certificato è condizione indispensabile per il tesseramento alla FISD o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 6.

Per quanto concerne l'idoneità agonistica per i sordomuti, si applica integralmente la normativa del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, escludendo la votazione dell'udito.

Art. 7.

Gli atleti «guida», che accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o ciechi, devono sottoporsi agli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 relativamente agli sport prescelti dagli atleti ipovedenti o ciechi.

Art. 8.

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, risulti un giudizio di non idoneità, temporanea o definitiva, alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 3) viene comunicato entro quindici giorni all'interessato, al competente ufficio regionale ed alla commissione medica regionale d'appello, prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneità, proporre ricorso dinanzi alla suddetta commissione regionale di appello composta da:

un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolga anche le funzioni di presidente;

un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;

un medico specialista o docente in cardiologia;

un medico specialista o docente in ortopedia;

un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1993

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO 1

CONTROLLI SANITARI E LORO PERIODICITÀ

Le attività sportive per persone handicappate vengono suddivise in due grandi gruppi in base all'impegno muscolare e cardiorespiratorio:

lieve-moderato;

elevato.

Attività ad impegno lieve-moderato (tabella *A*):

automobilismo, karting;

bocce, bowling;

scherma;

tennis tavolo;

tiro a segno, tiro con l'arco;

vela.

Attività ad impegno elevato (tabella *B*):

atletica leggera;

attività subacquee;

basket in carrozzina;

calcio, goalball, torball;

canoa, canottaggio;

ciclismo;

equitazione;

judo, lotta;

nuoto, pallanuoto;

pallamano, pallavolo;

pentathlon moderno;

sci alpino;

sci di fondo;

slittino;

sollevamento pesi;

tennis.

Per gli sport elencati nella tabella *A* (ad impegno lieve-moderato) sono obbligatori i seguenti accertamenti, da effettuarsi con periodicità annuale (salvo eventuali indicazioni specifiche da parte dei sanitari):

1) visita medica, eseguita secondo le note esplicative già contenute nel decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, alla quale deve aggiungersi per i non vedenti o ipovedenti una visita specialistica oculistica con determinazione dell'acuità visiva e del campo visivo;

2) elettrocardiogramma (ECG) a riposo;

3) esame delle urine (*).

Oltre agli esami sopraelencati, sono obbligatori:

per il tiro a segno: visita otorinolaringoiatrica;

per automobilismo e karting: visita neurologica periodica e, solo alla prima visita, elettroencefalogramma, gruppo sanguigno e fattore RH.

Per gli sport elencati nella tabella *B* (ad impegno elevato) sono obbligatori i seguenti accertamenti, da effettuarsi con periodicità annuale (salvo eventuali indicazioni specifiche da parte dei sanitari):

1) visita medica eseguita secondo le note esplicative già contenute nel decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, alla quale deve aggiungersi per i non vedenti o ipovedenti la visita specialistica oculistica con determinazione dell'acuità visiva e del campo visivo;

(*) Nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici, con spina bifida ed altre patologie comportanti vescica neurologica), l'esame delle urine deve essere necessariamente integrato dall'esame del sedimento e dell'effettuazione di azotemia e creatininemia.

2) ECG a riposo e da sforzo (*);

3) spirografia;

4) esame delle urine completo (**);

5) RX dei segmenti scheletrici vicarianti negli amputati con periodicità biennale e solo se i segmenti sono direttamente coinvolti nel gesto sportivo.

Oltre agli esami elencati sono obbligatori:

per i praticanti attività subacquee: visita otorinolaringoiatrica ed elettroencefalogramma;

per tutti i praticanti equitazione, sci alpino, slittino, ciclismo, nuoto, pallanuoto e comunque per tutti i cerebrolesi: visita neurologica periodica e, alla prima visita, l'elettroencefalogramma

(*) L'ECG da sforzo deve essere effettuato con monitorizzazione in continua, durante e dopo la prova, di almeno una derivazione elettrocardiografica, utilizzando:

A) nei soggetti con l'uso degli arti inferiori, lo STEP TEST (con durata della prova di tre minuti ed altezza del gradino in relazione alla statura) o il cicloergometro (con carichi crescenti fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75% della massima teorica per l'età);

B) nei soggetti con il solo uso degli arti superiori, l'ergometro a manovella o l'ergometro a rullo. In questo caso la prova dovrà essere effettuata a carichi crescenti fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75% della massima teorica per l'età.

Nei soggetti di età superiore a 35 anni, la prova deve essere di tipo massimale e per tale motivo utilizzare necessariamente il cicloergometro o l'ergometro a manovella/a rullo.

Nei casi in cui, per difficoltà reali legate all'handicap (spiccata incoordinazione motoria, gravi menomazioni degli arti, etc.), si renda oggettivamente impossibile effettuare un ECG da sforzo con le modalità sopraindicate, potrà essere utilizzato qualsiasi altro test provocativo fisiologico: l'eventuale mancato raggiungimento della frequenza cardiaca limite non dovrà essere considerato influente ai fini del giudizio d'idoneità.

(**) Nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici e con spina bifida ed altre patologie comportanti vescica neurologica) l'esame delle urine deve essere necessariamente integrato dall'esame del sedimento e dall'effettuazione di azotemia e creatininemia.

ALLEGATO 2

REGIONE .... *Servizio di medicina dello sport* ....

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA
(Art. .... D.M. ....)

Cognome e nome..
nato a .... il ....
residenza e/o domicilio..
documento di identità..
sport per cui è stata richiesta la visita..
....

L'atleta di cui sopra, sulle base della visita medica e dei relativi accertamenti, non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport..
....
adattato ad atleti disabili.

Il presente certificato ha validità di:

( ) un anno ( ) sei mesi ( ) ....
e scadrà il..

Data, ...

Il medico sportivo

ALLEGATO 3

REGIONE .... *Servizio di medicina dello sport* ....

CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ
ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA
(Art. 8 D.M. ....)

Cognome e nome..
nato a .... il ....
residenza e/o domicilio..
documento di identità..
sport per cui è stata richiesta la visita..
....

L'atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo allo sport ....
adattato ad atleti disabili per..
....
....

Data, ...

Il medico sportivo
....

93A1680

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 ottobre 1992.

Determinazione della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1991, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 13.000 a decorrere dal 1° gennaio 1992;

Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1991, della quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella n. 3), è aumentato, rispetto al 1990, del 6,7 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1993;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1993 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 13.900.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Ministro della difesa
ANDO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

93A1679

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 marzo 1993.

Proroga dei termini per l'adeguamento dei limiti previsti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori principali sul mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato.

IL GOVERNATORE

Visto il decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, recante la disciplina del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, così come modificato con successivi decreti del 26 aprile 1991, 18 febbraio 1992 e 22 febbraio 1993;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, di detto decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia possa elevare i limiti previsti quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori principali, dalle lettere *a)* e *b)*, del comma 2 del medesimo art. 2;

Visto il proprio provvedimento del 1° aprile 1992, con cui sono stati elevati detti limiti ed è stato fissato il termine per l'adeguamento;

Considerata l'opportunità di prolungare i termini di adeguamento del patrimonio fissati nel suddetto provvedimento;

Dispone:

Il termine per effettuare l'adeguamento del patrimonio netto di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988 e successive modificazioni, come elevato dal citato provvedimento del 1° aprile 1992, è prorogato sino al 1° ottobre 1993 per i soggetti iscritti nell'elenco degli operatori principali del suddetto mercato o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nell'elenco entro il 1° aprile 1992.

Roma, 11 marzo 1993

Il Governatore: CIAMPI

93A1712

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 62** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434». Il D.L. n. 434/1992, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993).

Art. 1.

1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 *(a)*, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 *(b)*, nonché dalle società da essi controllate, comandato in forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed in servizio alla data dell'11 luglio 1992, continua a prestare servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo nulla è innovato in ordine alla corresponsione del trattamento economico al personale interessato.

(a) La legge n. 218/1990 reca disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

(b) Il D.L. n. 333/1992 reca: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica». Si trascrive il testo dei relativi articoli 15 e 18:

«Art. 15. — 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente».

«Art. 18. — 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 [v. nota *(a)*, *n.d.r.*], il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A1732

Testo del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993), **coordinato con la legge di conversione 17 marzo 1993, n. 63** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei

decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435», I DD.LL. n. 373/1992 e n. 435/1992, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 10 novembre 1992 e n. 12 del 16 gennaio 1993).

Art. 1.

Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono inserite le seguenti: «nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere»;

b) dopo le parole: «con lavoratori dipendenti,» sono inserite le seguenti: «nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti»;

c) dopo le parole: «sono effettuate» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) *dopo le parole: «le iscrizioni» sono inserite le seguenti: «, variazioni e cancellazioni»;*

d-bis) *le parole: «di iscrizione presentata dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo»;*

e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

2. Le iscrizioni, *variazioni e cancellazioni* e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo *(a)*, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo *(a)*, da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. *Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443* **(b)**, *e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni* **(c)**, *entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985* **(b)**.

4. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

5-bis. *Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

(a) La legge n. 412/1991 reca: «Disposizioni in materia di finanza pubblica». Si trascrive il testo del relativo art. 14, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 14 *(Recupero base contributiva)*. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:

a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato;

b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilità speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalità stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilità speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalità. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.

2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalità per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche

il trasferimento nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverrà con sistemi telematici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'art. 10-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, *variazioni e cancellazioni* all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura *nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere* da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, *nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti* sono effettuate *esclusivamente* presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge».

(b) L'art. 7 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato) è così formulato:

«Art. 7 *(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio)*. La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo art. 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'art. 63, quarto comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente art. 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero»

(c) La legge n. 1533/1956 reca norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Art. 2.

Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ***(a)***, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.

5. Qualora i comuni non dispongono di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.

6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.

7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 ***(b)***, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.

(a) Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 8. — 1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti

utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.

2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario.

3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario.

4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui all'art. 41-*bis* del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica è soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne dà comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.

5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalità previsti dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma devono presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 luglio 1992, e devono versare dal 1° agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso. Le attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano semprechè alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

6. In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contribuenti possono corrispondere dal 1° agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5, in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.

7. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate si veda nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992 in cui è riportato il testo del D.L. n. 333/1992 coordinato con la legge di conversione.

(b) Per il testo dell'art. 14 della legge n. 412/1991 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 2-*bis*.
Comunicazioni dei datori di lavoro all'INAIL

1. *Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389* ***(a)***, *è sostituito dai seguenti:*

«5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico ***(b)***, *debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.*

5-bis. *La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.*

5-ter. *In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.*

5-quater. *In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo».*

(a) Il D.L. n. 338/1989 reca: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati». Si trascrive il testo del relativo art. 4, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4 *(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'art. 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni".

5. *I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.*

5-bis. *La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.*

5-ter. *In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.*

5-quater. *In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo.*

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Ministero del tesoro."; al comma 4 del citato articolo le parole: "agli articoli 5, 8," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 5, 7, 8,".

14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1989».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate si veda nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1990 in cui è pubblicato il testo del D.L. n. 338/1989 coordinato con la legge di conversione.

(b) Gli articoli 12 e 13 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, sono così formulati:

«Art. 12. — I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione».

«Art. 13 [come modificato, da ultimo, dal D.M. 26 gennaio 1988, in *G.U.* n. 34 dell'11 febbraio 1988]. — La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti».

Art. 3.

Vigilanza integrata

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto

incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;

b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato, da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;

c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;

d) procede alla verifica, almeno semestrale, dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ***(a)***, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, *nonché delle associazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, ai fini di cui alle lettere* a) *e* d).

3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 ***(b)***, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146 ***(c)***, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980 ***(d)***, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni ***(e)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.»;

b) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro delle finanze può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.».

(a) La lagge n. 88/1989 reca: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro». Si trascrive il testo del relativo art. 56:

«Art. 56 *(Istituzione di una commissione parlamentare di controllo)*. — 1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La commissione vigila:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La commissione assume le funzioni svolte dalla commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327 relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

5. La commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

(b) L'art. 8 della legge n. 358/1991 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze) è così formulato:

«Art. 8 *(Comitati tributari regionali)*. — 1. Sono istituiti, di norma, in ogni regione, i comitati tributari regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 12. I comitati concorrono, in via consultiva, all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attività dell'Amministrazione finanziaria, al fine di formulare specifiche proposte per la definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del lavoro degli uffici.

2. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale delle entrate ed è composto da non più di trenta membri, nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle finanze, su designazione per la metà dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Fanno altresì parte del comitato, quali membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il predetto comando, nonché i direttori compartimentali delle dogane e del territorio competenti. Tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria, uno è scelto fra gli ispettori tributari di cui all'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono essere dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.

3. Il comitato tributario regionale può assumere informazioni, dati e notizie degli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'art. 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima».

(c) Il primo comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) prevede che: «Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi».

(d) L'art. 7 del D.L. n. 260/1974 (Norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale, nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria), come sostituito, da ultimo, dall'art. 7 della legge n. 146/1980, è così formulato:

«Art. 7. — Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.

Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze».

(e) Il D.P.R. n. 605/1973 reca: «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti». Gli articoli 6 e 7 di detto decreto riguardano, rispettivamente, gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale e le comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Art. 4.

Agevolazioni per i contribuenti

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il *30 aprile 1993*, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. *L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potrà essere effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento.*

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *(a)*.

4.bis. *Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 (b), si estendono ai beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (c).*

5. Gli enti pubblici non economici *e gli enti territoriali* che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(d)*, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresì, agli stessi enti pubblici non economici *e agli enti territoriali* che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.

5-bis. *La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto.*

(a) L'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, è così formulato:

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 marzo 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 2 del decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386 - pubblicato in *G.U.* - serie generale n. 286 - 6 dicembre 1991 - convertito senza modificazione, dalla legge 29 gennaio 1992 n. 35 pubblicata in *G.U.* 30 gennaio 1992, recante: "Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica"?».

93A1752

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ahmadou Tidiane Traoré, ambasciatore della Repubblica di Guinea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Laurent Radaody Rakotondravao, ambasciatore della Repubblica democratica del Madagascar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Khurshid Hamid, ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Richard Antonio Pierce, ambasciatore di Giamaica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la sig.ra Shirin Aumeeruddy Cziffra, ambasciatore della Repubblica di Mauritius, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Edouard Molitor, ambasciatore del granducato di Lussemburgo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

93A1685

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 marzo 1993, n. 52, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione».

Nella seduta del 18 marzo 1993 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 2353 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1993, n. 52 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1993), concernente disposizioni urgenti per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione».

93A1753

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 19 febbraio 1993 il decreto interministeriale dell'11 dicembre 1986, con il quale la società «Fideco S.r.l.», con sede in Novara, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, modificato in data 22 marzo 1988 per cambiamento della forma giuridica da società a responsabilità limitata in Società per azioni e per il trasferimento della sede legale da Novara in Alessandria, è ulteriormente modificato per trasferimento della sede legale da Alessandria in Milano.

Con decreto interministeriale 19 febbraio 1993 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Trevi S.r.l.», con sede in Mantova, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

93A1686

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 17 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 17 marzo 1993

Dollaro USA	1604,62
ECU	1871,79
Marco tedesco	964,78
Franco francese	283,93
Lira sterlina	2327,02
Fiorino olandese	858,50
Franco belga	46,86
Peseta spagnola	13,51
Corona danese	251,15
Lira irlandese	2344,35
Dracma greca	7,12
Escudo portoghese	10,44
Dollaro canadese	1280,83
Yen giapponese	13,71
Franco svizzero	1053,94
Scellino austriaco	137,11
Corona norvegese	226,88
Corona svedese	206,88
Marco finlandese	267,26
Dollaro australiano	1132,86

93A1751

4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

8. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.

9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1° luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi».

(d) L'art. 4 del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) è così formulato:

«Art. 4. — 1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a)*, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.

8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, ed all'art. 3, comma 1.

8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988.

9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.

10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'art. 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreché il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7.

12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.

15. Le sanzioni previste dall'art. 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-*ter*, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto art. 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate si veda nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 1988 in cui è pubblicato il testo del D.L. n. 536/1987 coordinato con la legge di conversione.

Art. 4-*bis*.

Estinzione di crediti

1. *I crediti di importo non superiore a lire trentacinquemila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.*

Art. 4-*ter*.

Cumulo di contributi

1. *I contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni* ***(a)***, *sono cumulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dallo stesso anno solare.*

(a) La legge n. 1047/1957 reca: «Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

Art. 4-*quater*.

Contributi sulla diaria e sulla indennità di trasferta

1. *Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153* ***(a)***, *così come interpretato dall'articolo 9-*ter *del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166* ***(b)***.

(a) Il n. 1), secondo capoverso, primo comma, dell'art. 12 della legge n. 153/1969, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, così recita:

«Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare».

(b) Il D.L. n. 103/1991 reca: «Disposizioni urgenti in materia previdenziale». L'art. 9-*ter* di detto decreto così recita:

«Art. 9-*ter* (*Indennità di trasferta*). — 1. L'art. 12, secondo capoverso, n. 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nella diaria o nell'indennità di trasferta sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità».

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

Relazioni degli enti previdenziali

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88 ***(a)***, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989 ***(a)***.

(a) Per il testo dell'art. 56 della legge n. 88/1989 si veda la nota *(a)* all'art. 3.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A1750

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 16 novembre 1992, n. 41.

Riclassificazione e rietichettatura dei presidi sanitari già registrati in Italia per l'adeguamento alle norme CEE sui preparati pericolosi.

Le norme CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) sono state trasposte nella normativa italiana con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1988). Le modalità dell'adeguamento alle norme suddette dei presidi sanitari autorizzati in Italia anteriormente è stato regolamentato con il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990), ai sensi degli articoli 7 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988. Attualmente, a conclusione della procedura prevista, sono state approvate e pubblicate in totale 3202 nuove etichette di presidi sanitari classificati come «pericolosi» (decreto ministeriale 12 novembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1991, e relativi errata-corrige pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992 e n. 192 del 17 agosto 1992 nonché decreto ministeriale 7 agosto 1992, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1992).

Restano classificati come «non pericolosi» (e pertanto mantengono le etichette già autorizzate) i presidi sanitari ai quali non è risultato applicabile il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988.

Si ritiene ora necessario richiamare l'attenzione delle istituzioni preposte alla vigilanza ed al controllo in relazione agli adempimenti prescritti dalla normativa italiana per i locali di vendita (art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968) e per gli acquirenti-utilizzatori di presidi sanitari (articoli 23, 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968).

Il nuovo sistema di classificazione recato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988 differisce in modo significativo da quello preesistente. Non è, quindi, sorprendente il fatto che per molti dei citati 3202 formulati la classificazione è ora cambiata.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte difformi dalla normativa attuale, ma conformi a quella previgente, l'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, prevede per i presidi sanitari rietichettati per l'adeguamento alle norme CEE:

a) un termine di mesi sei per l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente, a decorrere dalla data di pubblicazione delle nuove etichette;

b) un termine di mesi ventiquattro per lo smaltimento delle scorte in sede di commercializzazione dei presidi sanitari etichettati ed imballati conformemente alla normativa previgente, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 258 del 1990 (scadenza: 12 settembre 1992).

Il termine per lo smaltimento delle scorte esistenti negli esercizi di vendita, di cui al precedente punto *b)*, è stato differito all'11 dicembre 1993 dal decreto ministeriale 16 novembre 1992 (*), per i presidi sanitari le cui etichette sono state approvate con i decreti ministeriali del 12 novembre 1991 e del 7 agosto 1992.

Si fa presente che la proroga di cui sopra si riferisce esclusivamente alla commercializzazione nei punti di vendita, con esclusione di produttori e titolari delle registrazioni dei presidi sanitari in questione. L'adozione del provvedimento di cui trattasi ha tenuto conto, fra l'altro, della difficoltà dei c.a. 10.000 punti di vendita a smaltire in un ristretto lasso di tempo una quantità rilevante delle scorte di prodotti (c.a. 15.000 tonnellate, secondo le stime del Ministero dell'industria), il cui uso è caratterizzato da stagionalità.

Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme CEE si invitano i titolari dei punti di vendita a non accettare ulteriormente partite di presidi sanitari etichettati in difformità del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988 al fine di evitare che alla nuova scadenza persistano scorte di presidi sanitari i quali dovranno essere smaltiti come rifiuti tossici o nocivi.

Il Ministro: DE LORENZO

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993.

93A1713

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 marzo 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 2 del decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386 - pubblicato in *G.U.* - serie generale n. 286 - 6 dicembre 1991 - convertito senza modificazione, dalla legge 29 gennaio 1992 n. 35 pubblicata in *G.U.* 30 gennaio 1992, recante: "Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica"?».

93A1752

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ahmadou Tidiane Traoré, ambasciatore della Repubblica di Guinea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Laurent Radaody Rakotondravao, ambasciatore della Repubblica democratica del Madagascar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Khurshid Hamid, ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Richard Antonio Pierce, ambasciatore di Giamaica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la sig.ra Shirin Aumeeruddy Cziffra, ambasciatore della Repubblica di Mauritius, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 marzo 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Edouard Molitor, ambasciatore del granducato di Lussemburgo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

93A1685

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 marzo 1993, n. 52, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione».

Nella seduta del 18 marzo 1993 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 2353 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1993, n. 52 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1993), concernente disposizioni urgenti per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione».

93A1753

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 19 febbraio 1993 il decreto interministeriale dell'11 dicembre 1986, con il quale la società «Fideco S.r.l.», con sede in Novara, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, modificato in data 22 marzo 1988 per cambiamento della forma giuridica da società a responsabilità limitata in Società per azioni e per il trasferimento della sede legale da Novara in Alessandria, è ulteriormente modificato per trasferimento della sede legale da Alessandria in Milano.

Con decreto interministeriale 19 febbraio 1993 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Trevi S.r.l.», con sede in Mantova, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

93A1686

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 17 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 17 marzo 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1604.62
ECU	1871.79
Marco tedesco	964.78
Franco francese	283.93
Lira sterlina	2327.02
Fiorino olandese	858.50
Franco belga	46.86
Peseta spagnola	13.51
Corona danese	251.15
Lira irlandese	2344.35
Dracma greca	7.12
Escudo portoghese	10.44
Dollaro canadese	1280.83
Yen giapponese	13.71
Franco svizzero	1053.94
Scellino austriaco	137.11
Corona norvegese	226.88
Corona svedese	206.88
Marco finlandese	267.26
Dollaro australiano	1132.86

93A1751

N. 47

Media dei titoli del 10 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980) . .	102,625
» 10% Cassa DD PP sez. A Cr C P 97	97 -
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987 94 . . .	94 -
» » » 21- 4-1987 94	93,750
» » C T O 12,50% 1- 6-1989 95	99,875
» » » 12,50% 19- 6-1989 95	100 050
» » » 12,50% 18- 7-1989 95	99,950
» » » 12,50% 16- 8-1989 95	100,250
» » » 12,50% 20- 9-1989 95	100
» » » 12,50% 19-10 1989 95	100,175
» » » 12,50% 20-11-1989 95	101,175
» » » 12,50% 18-12-1989 95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990 96	100,725
» » » 12,50% 19- 2-1990 96	100,200
» » » 12,50% 16- 5-1990 96	100 -
» » » 12,50% 15- 6-1990 96	100,175
» » » 12,50% 19- 9-1990 96	100 200
» » » 12,50% 20-11-1990 96	100 400
» » » 10,25% 1-12-1988 96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991 97	100,450
» » » 12,00% 17- 4-1991 97	100,650
» » » 12,00% 19- 6-1991 97	100,075
» » » 12,00% 20- 1-1992 98	100,025
» » » 12,00% 19- 5 1992 97	100,175
Certificati di credito del Tesoro 8 75% 18- 6-1987 93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987 93	99,100
» » » 8 50% 19- 8-1987 93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987 93	103
» » » 13 95% 1- 1-1990 94 . .	100 925
» » » 13,95% 1- 1-1990 94 II	101 025
» » » TR 2,5% 1983 93 . . .	101,500
» » » Ind 1- 4-1988 93 . .	99,975
» » » » 1- 5-1988 93 . .	100,275
» » » » 1- 6-1988 93 .	100 875
» » » » 18- 6-1986 93 . .	100 175
» » » » 1- 7-1988 93 . . .	101,125
» » » » 17- 7-1986 93 . .	100,250
» » » » 1- 8-1988 93 . . .	101,100
» » » » 19- 8-1986 93	100,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1 9-1988 93 .	100,825
» » » » 18- 9 1986 93	100,875
» » » » 1-10 1988 93 . .	100,400
» » » » 20 10 1986 93	101,225
» » » » 1-11-1988 93 . . .	100,650
» » » » 18-11 1987 93 . . .	102,100
» » » » 19-12-1986 93 . . .	103,250
» » » » 1- 1 1989 94 . . .	100,725
» » » » 1- 2-1989 94 . .	100,950
» » » » 1- 3-1989 94 . .	100,975
» » » » 15- 3-1989 94 . .	100,825
» » » » 1- 4-1989 94	100,275
» » » » 1- 9-1989 94 . . .	100,225
» » » » 1-10-1987/94 . .	100,975
» » » » 1-11-1989/94 .	99,900
» » » » 1- 1-1990 95 . .	100,150
» » » » 1- 2-1985/95 . . .	101,525
» » » » 1- 3-1985/95 . .	99,600
» » » » 1- 3-1990 95	100,025
» » » » 1- 4-1985/95 . .	98 - -
» » » » 1- 5-1985/95	97,400
» » » » 1- 5-1990 95 . .	99,600
» » » » 1- 6-1985/95 . . .	97,475
» » » » 1- 7-1985/95	97,950
» » » » 1- 7-1990/95 . . .	100 —
» » » » 1- 8-1985/95 . . .	98,125
» » » » 1- 9-1985/95 . . .	98,225
» » » » 1- 9-1990/95	99,925
» » » » 1-10-1985/95	98,875
» » » » 1-10-1990/95	99,625
» » » » 1-11-1985 95	99,600
» » » » 1-11-1990 95 . . .	99,550
» » » » 1-12-1985/95 .	100,400
» » » » 1-12-1990 95 . .	100 —
» » » » 1- 1-1986/96 . . .	100,225
» » » » 1- 1-1986/96 II .	101,550
» » » » 1- 1-1991 96 . .	99,925
» » » » 1- 2-1986/96	100,250
» » » » 1- 2-1991/96 . .	99,925
» » » » 1- 3-1986 96 .	99,475
» » » » 1- 4-1986/96 . . .	97,525
» » » » 1- 5-1986/96 .	96,625
» » » » 1- 6-1986 96 . . .	96,725
» » » » 1- 7-1986/96	96,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	96,875
» » » »		1- 9-1986/96	97,250
» » » »		1-10-1986/96	97,975
» » » »		1-11-1986/96	99,350
» » » »		1-12-1986/96	100,900
» » » »		1- 1-1987/97	100,225
» » » »		1- 2-1987/97	99,775
» » » »		18- 2-1987/97	99,700
» » » »		1- 3-1987/97	98,750
» » » »		1- 4-1987/97	96,700
» » » »		1- 5-1987/97	96,400
» » » »		1- 6-1987/97	96,150
» » » »		1- 7-1987/97	96,775
» » » »		1- 8-1987/97	96,575
» » » »		1- 9-1987/97	98,175
» » » »		1- 3-1991/98	97,650
» » » »		1- 4-1991/98	97 -
» » » »		1- 5-1991/98	97 -
» » » »		1- 6-1991/98	97,550
» » » »		1- 7-1991/98	97,725
» » » »		1- 8-1991/98	97,675
» » » »		1- 9-1991/98	97,300
» » » »		1-10-1991/98	96,625
» » » »		1-11-1991/98	96,800
» » » »		1-12-1991/98	97,125
» » » »		1- 1-1992/99	97,450
» » » »		1- 2-1992/99	97,200
» » » »		1- 3-1992/99	97,025
» » » »		1- 4-1992/99	96,350
» » » »		1- 5-1992/99	96,500
» » » »		1- 6-1992/99	97,100
» » » »		1- 8-1992/99	97
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100,200
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,125
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,100
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,950
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,550
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,850
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,650
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,575
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100 -
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,425
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,025
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,900
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,825
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,550
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,475
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,675
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,650
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,750
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,675
Certificati credito Tesoro E.C.U.	9,75%	15- 4-1985/93	99,100
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	98,225
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	98,050
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	97,700
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	97,475
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	99,250
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	97,850
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	97,625
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	100,025
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	98,100
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	100,500
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	98,250
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	100,275
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	101,750
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	103,500
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	104,750
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	108 —
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	106,550
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	101,425
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	107,250
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	105,950
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	104,500
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	105,875
» » » »	10,20%	23- 3-1992/97	106 —
» » » »	10,50%	26- 5-1992/97	104,550

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M10033

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti) e unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza 22 luglio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Darfo, con sede in Darfo (Brescia) e unità di Darfo (Brescia), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Perani, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tubettificio europeo, con sede in Lecco (Como) e unità di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tubettificio europeo, con sede in Lecco (Como) e unità di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elicotteri meridionali - E.M. (Gruppo Agusta), con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rayton Fissore, con sede in Cherasco (Cuneo) e unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 4 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12309/7;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fabbrica interconsorziale concimi e prodotti chimici Campania, con sede in Roma e unità di Napoli, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa.

In liquidazione coatta amministrativa dal 26 settembre 1990;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. 3 M Italia, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unità di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dal 26 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zignago tessile, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e unità di Fossalta di Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 26 agosto 1992 al 25 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 26 agosto 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifatture italiane riunite, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12311/13;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ero Electronic, con sede in Novate Milanese (Milano) e unità di Novara e Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta condecreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Prod-El - Prodotti elettrici, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Regina industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità varie nella regione Lombardia, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.M.A.P. - Officine meccaniche alta precisione, con sede in Brescia e unità di Montichiari (Brescia), ufficio di Brescia, per il periodo dal 6 novembre 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vereco, con sede in Malo (Vicenza) e unità di Malo (Vicenza), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officina meccanica Sigma, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia) per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Legatoria industriale torinese - L.I.T., con sede in Torino e unità di Cascine Vica (Torino) e Torino, per il periodo dal 20 ottobre 1992 al 19 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 20 ottobre 1992;

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata, il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olivetti prodotti industriali, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olivetti prodotti industriali, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olivetti Sanyo, dal 22 dicembre 1992 *Olivetti Fax* (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olivetti Sanyo, dal 22 dicembre 1992 *Olivetti Fax* (Gruppo Olivetti) con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olivetti telecomunicazioni, (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olivetti telecommunicazioni, (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnost-Mael, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnost-Mael, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1993 con decorrenza 2 settembre 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Teknecomp, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cavaglià (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Teknecomp, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cavaglià (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Aros sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina (Roma) e unità di Cecchina (Roma), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Aros sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina (Roma) e unità di Cecchina (Roma), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Circuiti stampati Italia, (Gruppo Olivetti), con sede in Cavaglia (già Venaria) (Torino) e unità di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Circuiti stampati Italia, (Gruppo Olivetti), con sede in Cavaglia (già Venaria) (Torino) e unità di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Diaspron sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Diaspron sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Sparone (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Sparone (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Microfusione Italia, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e unità di S. Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Microfusione Italia, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e unità di S. Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Modinform (Gruppo Olivetti), con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Modinform (Gruppo Olivetti), con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nord elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Altare (Savona) e unità di Altare (Savona), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nord elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Altare (Savona) e unità di Altare (Savona), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unità di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 18 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italkali - Società italiana sali alcalini, con sede in Palermo e unità di Casteltermini (Agrigento), miniera di Pasquasia (Enna), miniera di Petralia (Palermo), miniera Racalmuto (Agrigento), miniera Realmonte (Agrigento), sede di Palermo, unità di Porto Empedocle (Agrigento), per il periodo dal 4 febbraio 1992 al 3 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1992 con decorrenza 4 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italkali - Società italiana sali alcalini, con sede in Palermo e unità di Casteltermini (Agrigento), miniera di Pasquasia (Enna), miniera di Petralia (Palermo), miniera Racalmuto (Agrigento), miniera Realmonte (Agrigento), sede di Palermo, unità di Porto Empedocle (Agrigento), per il periodo dal 4 agosto 1992 al 3 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con decorrenza 4 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni (Terni) e unità di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni (Terni) e unità di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova chimica biosintesi, con sede in Palermo e unità di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 luglio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova chimica biosintesi, con sede in Palermo, è unità di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità di Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 7 giugno 1992 al 6 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1992 con decorrenza 7 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Firinu costruzioni, con sede in Cagliari e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Firinu costruzioni, con sede in Cagliari e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali, magazzino di Gricignano (Caserta), None (Torino) e Teverola (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1991 con decorrenza 7 febbraio 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza e unità di Castelvetro (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza e unità di Castelvetro (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 25 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sa.Pro - Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° marzo 1992 all'11 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unità di Battipaglia (Salerno) e Terni, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Antibioticos, con sede in Milano e unità di Correzzana (Milano), Rodano (Milano), Settimo Torinese (Torino), uffici di Milano, unità di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Antibioticos, con sede in Milano e unità di Correzzana (Milano), Rodano (Milano), Settimo Torinese (Torino), uffici di Milano, unità di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Ellesport, con sede in Cagliari e unità di Cagliari per il periodo dal 10 gennaio 1992 al 9 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 10 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ellesport, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, per il periodo dal 10 luglio 1992 al 9 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 10 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Talco Sardegna, con sede in Cagliari e unità di Orani (Nuoro) per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 1° luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 2 gennaio 1992;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Subersarda, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unità di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 3 giugno 1991 al 2 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1991 con decorrenza 3 giugno 1991;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Api Basento, con sede in Potenza e unità di Potenza, per il periodo dal 9 marzo 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Api Basento, con sede in Potenza e unità di Potenza, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo e unità di Assemini (Cagliari), Brindisi, Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Ravenna, uffici di S. Donato Milanese e uffici vendita (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Anic con sede in Palermo e unità di Assemini (Cagliari), Brindisi, Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari) e Ravenna per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Anic con sede in Palermo, e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unità di laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), Ravenna, sede di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo, e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993;

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale; è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unità di laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unità di Ragusa, per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unità di Ragusa, per il periodo dal 27 luglio 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 27 luglio 1992;

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valentini International, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e unità di Montalto Uffugo (Cosenza), per il periodo dal 28 aprile 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano) per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991;

40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992;

41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale; è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Costruzioni sarde, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di cantiere di Macchiareddu (Cagliari) e cantiere di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° marzo 1992, all'11 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

43) in attuazione della delibera C.I.P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italam 86 (limitatamente ai lavoratori ex CRN), con sede in Roma e unità di Ancona, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italam 86 (limitatamente ai lavoratori ex CRN), con sede in Roma e unità di Ancona, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Certosa, con sede in Cosenza e unità di Polia (Catanzaro), per il periodo dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1991 con decorrenza 4 febbraio 1991;

46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comsal - Compagnia sarda alluminio, dal 3 dicembre 1991 *Nuova Comsal*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 20 novembre 1991 all'8 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1991 con decorrenza 9 ottobre 1991.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comsal - Compagnia sarda alluminio dal 3 dicembre 1991 *Nuova Comsal* con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 9 aprile 1992 all'8 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 9 aprile 1992;

48) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comsal - Compagnia sarda alluminio dal 3 dicembre 1991 *Nuova Comsal* con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 9 ottobre 1992 al 31 dicembré 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 9 ottobre 1992;

49) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Edisongas con sede in Milano e unità di Siracusa, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1991 con decorrenza 9 dicembre 1991;

50) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Edisongas con sede in Milano e unità di Siracusa, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

51) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. OSM - Officine sussidiarie meridionali con sede in Tuglie (Lecce) e unità di Tuglie (Lecce), per il periodo dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 9 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

52) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Cesano Maderno (Milano), Ferrara, Mantova, Milano, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa) e Terni, per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

53) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di: laboratorio di Paderno Dugnano (Milano) e laboratorio di S. Donato (Milano), per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991;

54) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991;

55) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 30 giugno 1992;

56) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di: Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Ferrara, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa) e Terni, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

57) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Seaservice, con sede in Cagliari e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

58) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Seaservice, con sede in Cagliari e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

59) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

60) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di San Donato Milanese (Milanese), per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

61) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem, con sede in Milano e uffici di Assago (Milano), Milano, e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

62) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a.r.l. COREBS - Consorzio prodotti bieticoli saccariferi, con sede in Potenza, e unità di Policoro (Matera), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

63) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a.r.l. COREBS - Consorzio prodotti bieticoli saccariferi, con sede in Potenza, e unità di Policoro (Matera), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

64) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. IDM, con sede in Pesaro, e unità di Pesaro, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

65) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura già *Agrimont S.p.a.*, dal 1° novembre 1991 *Enichem agricoltura S.p.a.*, con sede in Milano, e unità di Porto Empedocle (Agrigento), Porto Marghera (Venezia) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

66) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura già *Agrimont S.p.a.*, con sede in Milano, e unità di: Porto Empedocle (Agrigento), Porto Marghera (Venezia) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

67) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unità di: Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona) e Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

68) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unità di: Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona) e Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

69) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

70) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 1° settembre 1992;

71) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 25 febbraio 1992 al 24 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 25 febbraio 1992;

72) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 25 agosto 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1992 con decorrenza 25 agosto 1992;

73) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, sede e uffici di Milano, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991;

74) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, sede e uffici di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

75) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Gela (Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

76) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Gela (Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

77) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Istituti Donegani, con sede in Novara e unità di Milano e Novara, per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991;

78) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Istituti Donegani, con sede in Novara e unità di Novara, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

79) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Istituti Donegani, con sede in Novara e unità di Novara, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

93A1669

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Julia», in S. Sebastiano al Vesuvio

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1993 il dott. Vincenzo Orazzo, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 3 dicembre 1960, è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «Julia», con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), in sostituzione dell'avv. Sergio Rossetto, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo.

93A1687

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1993, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Alessandria:

portabagagli presso le stazioni ferroviarie di Alessandria e provincia: 47ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.295.000 mensili.

93A1688

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo alla circolare 3 marzo 1993, n. 226/F, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1993).

Nella circolare citata in epigrafe, alle pagine 31 e 32 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, l'allegato 2, concernente il nuovo codice numerico ISTAT da adottare ai fini dell'indicazione dell'attività economica dei soggetti obbligati alla comunicazione annuale del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE RIASSUNTIVA PER SEZIONI, SOTTOSEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

A - AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

01 Agricoltura, caccia e relativi servizi

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi

B - 05 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

C - ESTRAZIONE DI MINERALI

CA ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba

11 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas naturale, esclusa la prospezione

12 Estrazione di minerali di uranio e di torio

CB ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI

13 Estrazione di minerali metalliferi

14 Altre industrie estrattive

D - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15 Industrie alimentari e delle bevande

16 Industria del tabacco

DB INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

17 Industrie tessili

18 Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce

DC INDUSTRIE CONCIARIE FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO PELLE E SIMILARI

19 Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature

DD INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

20 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio

DE FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA

21 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta

22 Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

DF 23 FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

DG 24 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

DH 25 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

DI 26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

DJ PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

27 Produzione di metalli e loro leghe

28 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti

DK 29 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE

DL FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE

30 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici
31 Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.
32 Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni
33 Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi

DM FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
35 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

DN ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36 Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere
37 Recupero e preparazione per il riciclaggio

E - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

40 Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda
41 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua

F - 45 COSTRUZIONI

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA

50 Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione
51 Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi
52 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

H - 55 ALBERGHI E RISTORANTI

I - TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte
61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua
62 Trasporti aerei
63 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio
64 Poste e telecomunicazioni

J - INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

65 Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
66 Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
67 Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria

K - ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI

70 Attività immobiliari
71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico
72 Informatica e attività connesse
73 Ricerca e sviluppo
74 Altre attività professionali ed imprenditoriali

L - 75 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

M - 80 ISTRUZIONE

N - 85 SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI

O - ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
91 Attività di organizzazioni associative n.c.a.
92 Attività ricreative, culturali e sportive
93 Altre attività dei servizi

P - 95 SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE

Q - 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

93A1725

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2.
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a , via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L. 345 000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L 63 000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L 193.000
	- semestrale	L. 105 000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* L **98.000,** *si avra diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189